



Bruxelles, 14.3.2019  
COM(2019) 130 final

2019/0072 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Sulla base delle direttive di negoziato pertinenti<sup>1</sup>, la Commissione ha condotto negoziati con il governo della Repubblica del Capo Verde (di seguito, "Capo Verde") ai fini della conclusione di un nuovo protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde<sup>2</sup>. Al termine dei negoziati, il 12 ottobre 2018 è stato siglato un nuovo protocollo che copre un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di applicazione provvisoria, ossia dalla data della firma, come stabilito dall'articolo 15 dello stesso.

L'obiettivo principale del nuovo protocollo è offrire possibilità di pesca alle navi dell'Unione nelle acque del Capo Verde, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (ICCAT). Il nuovo protocollo tiene conto, in particolare, dei risultati di una valutazione dell'ultimo protocollo (2014-2018) e di una valutazione prospettica dell'opportunità di concluderne uno nuovo. Entrambe sono state effettuate da esperti esterni. Il protocollo consentirà inoltre all'Unione europea e alla Repubblica del Capo Verde di collaborare più strettamente al fine di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque capoverdiane e di sostenere gli sforzi del Capo Verde volti a sviluppare l'economia blu, nell'interesse di entrambe le parti.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- (a) 28 tonniere congelatrici con reti a circuizione;
- (b) 27 pescherecci con palangari di superficie;
- (c) 14 tonniere con lenze e canne.

È opportuno stabilire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

#### • **Base giuridica**

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

#### • **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il settore di intervento costituisce una competenza esclusiva dell'Unione europea.

---

<sup>1</sup> Adottate nel corso del Consiglio "Giustizia e affari interni" del 4 e 5 giugno 2018.

<sup>2</sup> GU L 414 del 30.12.2006, pag. 3.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Le parti interessate sono state consultate nel corso delle valutazioni ex ante ed ex post su un eventuale nuovo protocollo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde. Gli esperti degli Stati membri e del settore sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Tali consultazioni hanno portato alla conclusione che è nell'interesse dell'Unione europea e della Repubblica del Capo Verde concludere un nuovo protocollo dell'accordo nel settore della pesca.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Nel quadro della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, rappresentanti del settore, organizzazioni internazionali della società civile nonché l'amministrazione della pesca e rappresentanti della società civile del Capo Verde. Le consultazioni si sono svolte anche nell'ambito del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

- **Ricorso al parere di esperti**

La Commissione si è avvalsa di un consulente indipendente per le valutazioni ex ante ed ex post, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 31, paragrafo 10, del regolamento sulla politica comune della pesca.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure riguardanti la decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde e la decisione del Consiglio relativa alla sua conclusione. Il presente regolamento deve essere applicato non appena le attività di pesca saranno possibili nell'ambito dell'accordo, vale a dire alla data di applicazione provvisoria del protocollo.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2024)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2008 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (di seguito, l'"accordo")<sup>1</sup>, accordo entrato in vigore il 30 marzo 2007, in seguito tacitamente rinnovato e tuttora vigente.
- (2) L'ultimo protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 22 dicembre 2018.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un nuovo protocollo di attuazione dell'accordo (di seguito, il "protocollo"). In esito ai negoziati, il protocollo è stato siglato il 12 ottobre 2018.
- (4) Ai sensi della decisione 2018/.../UE del Consiglio<sup>2</sup>, il protocollo di attuazione dell'accordo nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde è stato firmato il [*inserire la data della firma*].
- (5) È opportuno ripartire tra gli Stati membri le possibilità di pesca previste dal protocollo per tutta la durata di applicazione di quest'ultimo.
- (6) Il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, al fine di garantire un rapido avvio delle attività di pesca delle navi dell'Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data,

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 2027/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (GU L 414 del 30.12.2006, pag. 1).

<sup>2</sup> Decisione... (GU L ... del ..., pag. ...).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Le possibilità di pesca stabilite ai sensi del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde (2019-2014) (di seguito, il "protocollo") sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna: [16] unità

Francia: [12] unità

b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna: [21] unità

Portogallo: [6] unità

c) tonniere con lenze e canne:

Spagna [8] unità

Francia [4] unità

Portogallo: [2] unità

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*